

121.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Sostituzione di un membro)	2512	Missioni vaevoli nella seduta del 21 gennaio 1993	2511
Consiglio superiore della magistratura (Trasmissione di documento)	2515	Mozioni, risoluzione, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	2515
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	2513	Proposte di legge:	
Disegni di legge (Annunzio)	2512	(Adesione di deputati)	2511
Disegno di legge di conversione n. 1992:		(Annunzio)	2511
(Articolo unico)	2501	(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 77 del regolamento)	2512
(Articoli del relativo decreto-legge)	2501	Proposte di legge nn. 72-641-674-1051-1160-1250-1251-1266-1288-1295-1297-1314-1344-1374-1378-1406-1456-1540-1677, nel testo unificato della Commissione:	
(Emendamenti agli articoli 8 e 10)	2508	(Articoli da 7 a 11)	2469
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	2512	(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	2472

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTA DI LEGGE: OCCHETTO ED ALTRI; ZANONE ED ALTRI; FINI ED ALTRI; SEGNI ED ALTRI; NOVELLI; PANNELLA ED ALTRI; CIAFFI ED ALTRI; MUNDO ED ALTRI; LA GANGA ED ALTRI; TISCAR ED ALTRI; PATRIA ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI; BOATO ED ALTRI; LA MALFA ED ALTRI; SIGNORILE; MENSORIO; FERRI ED ALTRI; MASTRANTUONO; TASSI — ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (72-641-674-1051-1160-1250-1251-1266-1288-1295-1297-1314-1344-1374-1378-1406-1456-1540-1677)

ARTICOLI DA 7 A 11 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE, NEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Elezione del presidente della provincia).

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale diretto contestualmente alla elezione del consiglio provinciale.

2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai presentatori dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è la stessa di quella utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

4. Ciascun elettore può esprimere un unico voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

7. In caso di rinuncia, impedimento permanente o decesso di uno o entrambi i candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria.

8. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno: i candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

10. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è

eletto presidente della provincia il candidato più anziano di età.

ART. 8.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

2. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in ordine decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

4. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità supe-

riore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuno di essi, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

5. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 2.

6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi di candidati con il medesimo candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

7. Compiute le operazioni di cui al comma 6 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

ART. 9.

(Elezione dei consigli circoscrizionali).

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

* 4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità

del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione e lo disciplina con regolamento ».

2. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 21, si applicano le norme vigenti.

ART. 10.

(Durata dello svolgimento delle elezioni).

1. Le elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale, per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale, si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22.

CAPO II

**COMPETENZE DEGLI ORGANI
COMUNALI E PROVINCIALI**

ART. 11.

(Sindaco e presidente della provincia).

1. Nell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è premesso il seguente comma:

« 01. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili del governo del comune e della provincia nell'ambito degli indirizzi generali approvati dai rispettivi consigli ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
AGLI ARTICOLI DA 7 A 11 DELLA
PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 7.

Sopprimerlo.

- * 7. 6.
Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi
Rossi.

Sopprimerlo.

- * 7. 24.
Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimerlo.

- * 7. 66.
Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il consiglio provinciale è composto:
- a) di 67 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
 - b) di 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
 - c) di 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
 - d) di 36 membri nelle altre province.

2. I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

3. La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale.

7. 25.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Elezione del presidente della provincia, della città metropolitana e del sindaco dei comuni con oltre i 500.000 abitanti).

1. Il presidente della provincia, della città metropolitana ed i sindaci dei comuni con oltre 500.000 abitanti sono eletti contestualmente alle elezioni del consiglio provinciale, del consiglio metropolitano o del consiglio comunale.

2. Per ciascuna delle cariche di cui al comma 1, l'elettore può esprimere un unico voto. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi.

7. 82.

Elio Vito, Ciccimessere, Ragnà, Bonino, Pannella, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale, su schede distinte.

2. Le candidature a presidente della provincia devono essere presentate dagli

elettori secondo le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

3. Sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i cittadini iscritti nelle liste elettorali, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere provinciale.

4. Restano ferme le cause di ineleggibilità alla carica di presidente della provincia di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

5. All'atto della presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deposita il proprio contrassegno da stampare sulla scheda assieme al nominativo e deve indicare il candidato alla carica di vice presidente della provincia.

6. È consentita la candidatura a presidente della provincia e a consigliere provinciale nella medesima provincia; in caso di elezione ad entrambe le cariche l'eletto decade da consigliere provinciale. Non è consentita la contemporanea candidatura a presidente della provincia in più provincie né la candidatura di chi è presidente della provincia a sindaco in un'altra provincia.

7. Le operazioni elettorali, le votazioni e gli scrutini avvengono con le stesse modalità previste per l'elezione del consiglio provinciale dalla normativa vigente in quanto applicabile.

8. Risulta eletto presidente della provincia alla prima votazione il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, e che abbia raggiunto una cifra elettorale pari almeno al 30 per cento degli aventi diritto al voto.

9. Nel caso di mancata elezione, si procede ad una seconda votazione, da effettuarsi con inizio nella seconda domenica successiva.

10. Alla seconda votazione sono ammessi a partecipare i candidati che, nel primo turno, abbiano riportato almeno il 10 per cento dei voti validi e non abbiano rinunciato alla candidatura almeno sette giorni prima dell'effettuazione del secondo turno elettorale.

11. Sono altresì ammessi al secondo turno quei candidati sui quali convergono le adesioni di altri candidati, che desistano dalla candidatura per la seconda votazione, a condizione che la somma complessiva dei loro risultati elettorali abbia raggiunto almeno il 10 per cento dei voti validi nel primo turno elettorale.

12. Le adesioni di cui al comma 11 devono essere espresse dai candidati con atto scritto da depositarsi presso la cancelleria della Corte di appello competente per territorio almeno sette giorni prima della effettuazione del secondo turno elettorale.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia ha facoltà di modificare l'indicazione alla carica di vice presidente della provincia.

14. Nell'ipotesi di morte o di impedimento del presidente della provincia subentra nella carica il vice presidente della provincia.

15. Il presidente della provincia deve dimettersi qualora lo richieda il consiglio provinciale con mozione approvata dalla maggioranza dei suoi componenti. In tal caso il consiglio si scioglie automaticamente e si procede a nuove elezioni.

7. 80.

Sterpa, Patuelli, Battistuzzi,
Martucci, Marcucci, Dalla
Via.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Elezione del presidente della provincia).

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale diretto contestualmente alla elezione del consiglio provinciale.

2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento

ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai presentatori del gruppo interessato.

3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è la stessa di quella utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno del gruppo di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

4. Ciascun elettore può esprimere un unico voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per il candidato al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

7. In caso di rinuncia, impedimento permanente o decesso di uno o entrambi i candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria.

8. Quando ai sensi del comma 6 si rende necessario un secondo turno elettorale i candidati alla carica di presidente della provincia possono annunciare il ritiro della propria candidatura e/o del gruppo di candidati al consiglio provinciale a loro collegato. I candidati che hanno mantenuto la candidatura nel ballottaggio hanno facoltà di modificare la composizione e/o il contrassegno del gruppo ad essi collegato, includendovi

candidati di gruppi che hanno partecipato al primo turno e sono stati ritirati. Tale inclusione può avvenire unicamente con l'esplicito consenso dei presentatori dei gruppi interessati.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riprodotto il simbolo del gruppo dei candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno nel rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Se sono stati modificati i candidati al consiglio provinciale ai sensi dell'8° comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

10. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente della provincia il candidato più anziano di età.

7. 1.

Guglielmo Castagnetti, Enzo Bianco, Pellicanò, Gorgoni, Sbarbati Carletti, Passigli, Ravaglia, Italice Santoro, Bonomo, Bianchini, Del Penino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, ad eccezione dei commi 1 e 2, e di cui agli articoli 5, 6 e 17 si applicano anche alle province.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

7. 23.

Piscitello.

Sopprimere il comma 1.

* 7. 12.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 1.

* 7. 67.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il 90 per cento dei consiglieri spettanti all'ente è eletto con sistema proporzionale sulla base delle norme contenute nella presente legge.

7. 64.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 1, dopo le parole è effettuata aggiungere le parole: con il sistema proporzionale.

7. 29.

Nania, Tatarella, Tassi, Abbantangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marenco, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

7. 86.

La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le liste per l'elezione del presidente della provincia sono uninominali, valgono per l'intero territorio provinciale considerato a tale effetto un unico collegio elettorale, e possono essere presentate dagli stessi elettori che sottoscrivono la presentazione dei candidati al consiglio provinciale.

7. 30.

Tatarella, Tassi, Nania.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo 3 in quanto compatibili. Nessuno può essere candidato alla carica di presidente della provincia in più di una provincia

7. 87.

La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

* 7. 13.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 2.

* 7. 31.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimere il comma 2.

* 7. 76.

Brunetti, Lucio Magri, Cangemi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nella seconda domenica successiva sono indette elezioni a suffragio universale diretto per il presidente della provincia e per una lista di candidati pari al 10 per cento dei consiglieri ancora da eleggere a lui collegata. Le candidature per l'elezione del presidente e della lista a lui collegata devono essere sottoscritte da un numero di consiglieri non inferiore al 30 per cento dei consiglieri eletti al primo turno. Nel caso in cui una sola candidatura risulti sottoscritta da un numero di consiglieri eletti al primo turno non inferiore al 30 per cento, è ammessa all'ele-

zione l'altra candidatura che ha raccolto il maggior numero di firme di consiglieri che rappresentano la somma delle cifre individuali elettorali più alte. Nel caso in cui nessuna candidatura è sottoscritta da un numero di consiglieri eletti al primo turno non inferiore al 30 per cento, entro sette giorni dall'elezione del consiglio provinciale, la domenica successiva si vota nuovamente per il rinnovo del consiglio sulla base delle liste già presentate.

7. 63.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 2, premettere il seguente periodo: Accanto al contrassegno di lista e prima dell'elenco dei candidati è posto il nominativo del candidato alla presidenza della provincia.

7. 32.

Nania, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marrenco, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: deve con la seguente: può.

7. 85.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: almeno.

Conseguentemente:

allo stesso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dei gruppi interessati, con le seguenti: del gruppo interessato;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: o i contrassegni del gruppo o dei gruppi con le seguenti: del gruppo.

sostituire il comma 8 con il seguente:

8. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con altri gruppi di candidati.

7. 81.

Elio Vito, Ciccimessere, Rapa-
gnà, Bonino, Pannella, Tara-
dash.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: almeno.

Conseguentemente:

allo stesso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dei gruppi interessati, con le seguenti: del gruppo interessato;

al comma 3 primo periodo, sostituire le parole: o i contrassegni del gruppo o dei gruppi con le seguenti: del gruppo.

7. 18.

Segni, Bordon, Enzo Bianco,
Borri, Lavaggi, Riggio, Ri-
vera, Cafarelli, Polidoro,
Mazzola, Sartoris.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dichiarazione resa dai inserire le seguenti: primi cinque.

7. 22.

Savino.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: presentatori con la seguente: delegati.

7. 88.

La Commissione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Ciascun gruppo di candidati dovrà essere formato da non più di due terzi di candidati dello stesso sesso.

7. 78.

Boato, Rutelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di presidente della provincia in più di una provincia contemporaneamente.

7. 10.

Maroni, Dosi, Borghesio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 3.

* 7. 14.

Maroni, Dosi, Borghesio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 3.

* 7. 36.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimere il comma 3.

* 7. 60.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per l'elezione del presidente della provincia e per la contestuale elezione del consiglio provinciale debbono essere usate due schede distinte e di colore diverso.

7. 37.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è la stessa di quella utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla sinistra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio eventualmente collegati. Alla destra del nome e del cognome del candidato alla carica di presidente della provincia è riportato il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati eventualmente collegati e quindi il nome e cognome del candidato facente parte del gruppo di candidati contraddistinto dal relativo contrassegno.

7. 44.

Tatarella, Tassi, Nania.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e la stessa di quella utilizzata per l'elezione del consiglio e.

7. 4.

Nania, Anedda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: è la stessa di con le seguenti: è diversa da.

7. 38.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: la stessa di quella con le seguenti: quella stessa.

7. 95.

La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: cui il candidato ha dichiarato, aggiungere la seguente: eventualmente.

7. 35.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sopprimere il comma 4.

* 7. 15.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 4.

* 7. 40.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimere il comma 4.

* 7. 75.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

4. I seggi assegnati alla coalizione vincente vengono ripartiti fra le liste collegate in modo proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista. A tale fine si divide il numero totale dei voti validi ottenuti dalla coalizione per il numero dei seggi attribuiti alla coalizione stessa. In questo modo si determina il quoziente elettorale della coalizione. Si procede poi a dividere il numero dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste della coalizione per il quoziente della coalizione stessa. La cifra così ottenuta determinerà il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista della coalizione.

7. 59.

Ferri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ciascun elettore può esprimere un voto per un candidato alla carica di presidente tracciando, nell'apposita scheda,

un segno sul relativo contrassegno ed un voto per la lista tracciando, nell'apposita scheda un segno sul relativo contrassegno.

7. 3.

Nania, Anedda.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ciascun elettore può esprimere un voto per un candidato alla carica di presidente della provincia, ed uno per un candidato al consiglio provinciale.

7. 41.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marenco, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ciascun elettore può esprimere un voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e un voto per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sui relativi contrassegni.

7. 42.

Berselli, Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 4 sostituire le parole: sul relativo contrassegno con le seguenti: sugli stessi contrassegni.

7. 45.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sopprimere il comma 5.

* 7. 16.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 5.

* 7. 65.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 5 sopprimere la parola: assoluta.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 6 a 10.

7. 83.

Elio Vito, Cicciolessere, Rapa-
gnà, Bonino, Pannella, Tara-
dash.

Al comma 5 sostituire le parole: la maggioranza assoluta dei voti validi con le seguenti: il maggior numero di voti validi.

7. 69.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 6.

* 7. 17.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 6.

* 7. 52.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimere il comma 6.

* 7. 74.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, sono

ammessi al ballottaggio i candidati che abbiano ottenuto al primo turno il 10 per cento dei voti, salvo rinuncia.

7. 53.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5 si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voto tra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. Qualora la somma dei voti conseguiti dai due candidati ammessi al ballottaggio sia inferiore al 50 per cento dei voti validamente espressi, partecipa al ballottaggio un terzo candidato che con i collegamenti effettuati con due o più liste, ai sensi del comma 8, raggiunga la maggiore cifra elettorale complessiva. Tale cifra non può essere comunque inferiore a quella conseguita dalla lista o dalle liste collegate nel primo turno con il secondo dei candidati ammessi al ballottaggio.

7. 77.

La Ganga, Landi, Capria, Labriola, Lauricella, Savino, Tognoli.

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti: In caso di parità di voti tra i primi candidati, sono ammessi al ballottaggio quelli collegati ad un gruppo o a dei gruppi di candidati al consiglio. Se i primi candidati a parità di voto sono tutti collegati sono ammessi al ballottaggio quelli il cui gruppo o gruppi di candidati abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità anche tra voti di gruppo o di gruppi sono ammessi al ballottaggio i più anziani di età. Gli stessi criteri sono seguiti anche nel caso in cui a parità di voto sono solo i

candidati successivi al primo. Qualora la somma dei voti conseguiti dai due candidati ammessi al ballottaggio sia inferiore al 50 per cento dei voti validamente espressi, partecipa al ballottaggio un terzo candidato che con la confluenza delle percentuali di uno o più candidati non ammessi raggiunge la maggiore cifra elettorale complessiva. Tale cifra non può essere comunque inferiore a quella conseguita dal secondo dei candidati ammessi al ballottaggio.

7. 46.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sopprimere il comma 7.

* 7. 9.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 7.

* 7. 73.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria.

7. 89. (nuova formulazione).

La Commissione.

Al comma 7 sopprimere la parola: rinunzia.

Conseguentemente, allo stesso comma 7, aggiungere, in fine, le parole: in caso di rinunzia di uno dei due candidati ammessi al ballottaggio, risulta automaticamente eletto l'altro.

7. 19.

Segni, Bordon, Enzo Bianco, Borri, Lavaggi, Riggio, Rivera, Cafarelli, Polidoro, Mazzola, Sartoris.

Al comma 7, sopprimere la parola: rinunzia.

7. 2.

Bassanini, Recchia, Alfonsina Rinaldi, Vigneri.

Al comma 7 sostituire le parole: entrambi con le seguenti: o di tutti.

7. 48.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. 79.

Boato, Giuliari.

Sopprimere il comma 8.

* 7. 5.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 8.

* 7. 55.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimere il comma 8.

* 7. 72.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7. 92.

Al primo periodo sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: dieci giorni.

0. 7. 92. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Al quarto periodo sostituire le parole: entro le ventiquattro ore con le seguenti: entro le trentasei ore.

0. 7. 92. 2.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno: i candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Entro il medesimo termine sono dichiarati i collegamenti dei candidati alla carica di presidente della provincia ai fini dell'individuazione dell'eventuale terzo candidato partecipante al ballottaggio. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai presentatori delle liste interessate. Entro le ventiquattro ore successive l'ufficio centrale individua e comunica alla commissione elettorale circondariale e alla prefettura, per gli adempimenti di rispettiva competenza, il nominativo dell'eventuale terzo candidato al ballottaggio ai sensi del comma 6.

7. 92.

La Ganga, Landi, Capria, Labriola, Salvatore Lauricella, Tognoli.

Al comma 8 sopprimere le parole da: i candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 9 sostituire le parole: dei gruppi con le seguenti: del gruppo.

7. 20.

Segni, Bordon, Riggio, Rivera, Cafarelli, Polidoro, Enzo Bianco, Borri, Lavaggi, Mazzola, Sartoris.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

7. 90.

La Commissione.

Al comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Entro il medesimo termine sono dichiarate le confluente dei candidati alla carica di presidente ai fini della individuazione dell'eventuale terzo candidato partecipante al ballottaggio. Entro le ventiquattro ore successive l'ufficio elettorale competente individua e comunica alla commissione elettorale e alla prefettura, per gli adempimenti di rispettiva competenza, il nominativo dell'eventuale terzo candidato al ballottaggio.

7. 49.

Nania, Tassi, Tatarella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7. 94.

Sostituire le parole: tre per cento con le seguenti: cinque per cento.

0. 7. 94. 1.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Sostituire le parole: tre per cento con le seguenti: due per cento.

0. 7. 94. 2.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Possono dichiarare il collegamento di cui ai commi 6 e 8 le liste che abbiano conseguito almeno il tre per cento dei voti validi.

7. 94.

La Ganga, Landi, Capria, Labriola, Lauricella, Tognoli.

Sopprimere il comma 9.

* 7. 8.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 9.

* 7. 61.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: simboli dei gruppi di candidati aggiungere: eventualmente.

7. 50.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sopprimere il comma 10.

* 7. 7.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 10.

* 7. 70.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di parità di voti, viene eletto presidente il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti tra candidati e gruppo o gruppi, di candidati al consiglio, collegati viene eletto presidente il candidato più anziano.

7. 51.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 10 sostituire il secondo periodo con i seguenti: In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

7. 91.

La Commissione.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Dopo due mandati, anche non consecutivi, non si può venire candidati alla carica di presidente della provincia.

7. 11. Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

ARTICOLO. 8.

Sopprimerlo.

* 8. 18.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimerlo.

* 8. 31.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimerlo.

* 8. 58.

Sterpa, Patuelli, Battistuzzi, Martucci, Marcucci, Dalla Via.

Sostituirlo col seguente:

ART. 8.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. All'articolo 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122, le parole: « secondo le norme degli articoli seguenti », sono sostituite con le seguenti: « attribuito a candidati concorrenti in collegi uninominali ».

2. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, il primo comma è sostituito con il seguente:

« La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per i gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione delle candidature ».

3. All'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, al primo comma, le parole

da: « procede » sino alla fine comma sono sostituite con le seguenti: « proclama eletto per ciascuno dei collegi uninominali il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi ». Sono soppressi i restanti commi dell'articolo 23.

4. All'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, le parole da: « nel medesimo gruppo » fino a « ultimi eletti » sono sostituite con le seguenti: « nel medesimo collegio hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti ».

8. 60.

Elio Vito, Bonino, Ciccionesere, Pannella, Rapagnà, Taradash.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 8.

1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

2. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei consigli comunali.

ART. 8-bis.

1. In ogni provincia sono costituiti tanti collegi uninominali quanti corrispondono ai due terzi dei consiglieri provinciali spettanti alla provincia.

2. A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

3. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

4. La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 8-ter.

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

ART. 8-quater.

1. L'ufficio elettorale centrale appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi candidati, alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

2. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, non proclamati eletti ai termini del precedente articolo.

3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero dei votanti nel collegio.

4. L'assegnazione del terzo dei seggi di consigliere provinciale che rimane da coprire si fa nel modo seguente:

a) si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati collegatisi tra loro, per il numero dei

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1993

consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale;

b) si attribuiscono quindi ad ogni gruppo di candidati tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.

5. I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità dei resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

6. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati dei gruppi medesimi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi l'attribuzione dei seggi tra i vari gruppi seguendo le norme dei commi precedenti.

7. L'ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra individuale relativa. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale ed alla Prefettura perché, a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati.

8. 57.

Carelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati

collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di consigliere da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quelli dei consiglieri da eleggere, disponendoli in ordine decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando il gruppo di candidati collegato al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbia conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

4. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50.

5. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 2.

6. Una volta determinato il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio.

7. I gruppi di candidati a cui si fa riferimento sono quelli presentati al primo turno ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 7. Se i candidati sono stati modificati ai sensi del comma 8 dell'articolo 7 i gruppi di candidati a cui si fa riferimento sono quelli presentati per il secondo turno.

8. Compiute le operazioni di cui al comma 6 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

8. 14.

Gorgoni, Pellicanò, Sbarbati Carletti, Guglielmo Castagnetti, Ravaglia, Enzo Bianco, Bianchini, Del Pennino, Passigli, Italice Santoro.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 7 ed al presente articolo.

8. 61.

La Commissione.

Sopprimere il comma 1.

* 8. 1.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 1.

* 8. 19.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 1.

* 8. 32.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Entro dieci giorni dalla propria proclamazione il presidente della provincia pubblica, mediante affissione all'albo pretorio e simultaneo avviso al prefetto, il piano di ripartizione dei seggi.

1-bis. Entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti interessati provvedono alla designazione dei rispettivi rappresentanti.

1-ter. I seggi rimasti vacanti per mancata designazione, sono, dal presidente della provincia, attribuiti agli altri enti già rappresentati in consiglio, secondo il sistema proporzionale.

8. 33.

Tatarella, Tassi, Nania.

Al comma 1, sopprimere la parola: collegati.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: collegati;

al comma 3, sostituire le parole: o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano con le seguenti: collegato al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbia;

al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: o i gruppi; sostituire la parola: collegati con la seguente: collegato; sostituire la parola: abbiano con la seguente: abbia; sostituire le parole: da attribuire al gruppo o ai gruppi con le seguenti: o ai gruppi; sopprimere il secondo e il terzo periodo;

al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

8. 25.

Segni, Bordon, Enzo Bianco, Borri, Lavaggi, Riggio, Rivera, Polidoro, Sartoris, Mazzola.

Al comma 1, sostituire le parole: del presidente della provincia con le seguenti: del candidato a presidente della provincia.

8. 36.

Nania, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il consiglio provinciale è composto per due terzi da membri eletti a suffragio universale e diretto e per un terzo da membri designati dalle associazioni di categoria secondo un criterio proporzionale, stabilito dal presidente della provincia, che garantisca la partecipazione di tutte le componenti morali, economiche, sociali e culturali effettivamente operanti nel territorio della provincia.

8. 35.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 2.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 24.

Maroni, Dosi, Borghesio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 37.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A ciascun gruppo di candidati i seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti da ciascuno ottenuti, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

8. 38.

Nania, Tassi, Tatarella, Berselli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente con le seguenti: si divide successivamente la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati.

8. 39.

Nania, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria con le seguenti: i quozienti conseguiti.

8. 40.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Marti-

nat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Sopprimere il comma 3.

* 8. 3. Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 3.

* 8. 21. Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 3.

* 8. 41. Tatarella, Tassi, Nania.

Al comma 3 sopprimere le parole: o i gruppi.

Conseguentemente:

allo stesso comma 3, sostituire la parola: abbiano con la seguente: abbia;

al comma 4: al primo periodo sostituire le parole: o i gruppi di candidati collegati con le seguenti: collegato; al medesimo primo periodo sopprimere le parole: o gruppi di candidati e o ai gruppi; sopprimere il secondo ed il terzo periodo;

al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

8. 59. Elio Vito, Ciciomessere, Rapa-
gnà, Bonino, Pannella, Tara-
dash.

Al comma 3, sopprimere le parole: o i gruppi.

Conseguentemente, allo stesso comma 3, sostituire la parola: abbiano con la seguente: abbia.

8. 20. Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 4.

* 8. 4. Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 4.

* 8. 22. Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 4.

* 8. 43. Tatarella, Tassi, Nania.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: o i gruppi.

Conseguentemente: allo stesso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: o gruppi; e le parole: o ai gruppi;

sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

8. 23. Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: assegnati al consiglio provinciale.

8. 45. Nania, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: viene assegnato il 60 per cento dei seggi con le seguenti: viene assegnato il 55 per cento dei seggi qualora abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

8. 10. Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1993

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: viene assegnato il 60 per cento dei seggi con le seguenti: viene assegnato il 55 per cento dei seggi.

8. 9.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

8. 16.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: spettanti a ciascuno di essi con le seguenti: spettanti a ciascun gruppo.

8. 46.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valen-
sise.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: al primo turno.

8. 47.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valen-
sise.

Sopprimere il comma 5.

* 8. 5.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 5.

* 8. 48.

Tatarella, Tassi, Nania.

Sopprimere il comma 6.

** 8. 6.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 6.

** 8. 15.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 6.

** 8. 49.

Tatarella, Tassi, Nania.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: in primo luogo.

8. 51.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valen-
sise.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: che abbia ottenuto con le seguenti: che ha ottenuto.

8. 50.

Nania, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano

Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: più gruppi di candidati con il medesimo candidato con le seguenti: più gruppi con il candidato.

8. 53.

Nania, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: di candidati.

8. 52.

Nania, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: è detratto dai seggi complessivamente attribuiti con le seguenti: è detratto da quelli complessivamente attribuiti.

8. 54.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Sopprimere il comma 7.

* **8. 7.**

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 7.

* **8. 17.**

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimere il comma 7.

* **8. 55**

Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 7, sostituire le parole: secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, con le seguenti: in base alle rispettive cifre individuali.

8. 56.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano

Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.

8. 11.

Alfonsina Rinaldi, Serafini, Turco, Beebe Tarantelli, Bircotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Della Chiesa Curti, Di Prisco, Ingraio, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Pollastrini Modiano, Sangiorgio, Sanna, Sartori, Gianna Serra, Trupia Abate, Vigneri.

Dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

ART. 8-bis.

(Elezioni del consiglio metropolitano e dei consigli comunali dei comuni con oltre 500.000 abitanti).

1. Per l'elezione del consiglio metropolitano e del consiglio comunale nei comuni con oltre 500.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere due voti: il primo, per uno dei candidati presentati nel collegio uninominale in cui vota; il secondo, per una delle liste presentate.

2. In ciascuna scheda elettorale sono riportati, da un lato, i nomi e i cognomi dei candidati presentati nel collegio uninominale in cui si vota, e dall'altro, i simboli delle liste presentate.

3. In ciascuno dei collegi uninominali è proclamato eletto consigliere il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

4. Per la determinazione del numero di consiglieri eletti da ciascuna lista, si dividono le rispettive cifre elettorali, pari alla somma dei voti validi riportati da ciascuna lista in tutte le sezioni della città, successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere con scrutinio di lista, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti eletti quanti sono i quozienti ad essa relativi compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, per cifre intere e decimali, il seggio è assegnato alla lista che ha la più alta cifra elettorale o, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

5. Stabilito il numero dei consiglieri attribuiti a ciascuna lista, l'ufficio elettorale comunale ordina i candidati di ciascuna lista in una graduatoria decrescente in base al numero delle preferenze attribuite a ciascuno di essi e procede alla determinazione e alla proclamazione degli eletti in base all'ordine di tale graduatoria.

ART. 8-ter.

(Delimitazione dei collegi uninominali).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede con apposito provvedimento alla definizione ed alla delimitazione su territorio di ciascuna città metropolitana di un numero di collegi elettorali uninominali pari al 60 per cento del numero dei membri del consiglio metropolitano, nonché alla suddivisione del territorio delle province in un numero di collegi uninominali pari al numero dei membri del consiglio provinciale relativi a ciascuna provincia. Ciascun collegio deve includere un numero equivalente di

elettori ed avere continuità territoriale. In ogni caso, la differenza tra il numero di elettori iscritti alle sezioni del collegio più numeroso e il numero di elettori iscritti alle sezioni del collegio meno numeroso non può essere superiore al 10 per cento.

2. Qualora, in occasione delle successive revisioni delle liste elettorali metropolitane, si dovessero rilevare importanti movimenti di residenza o variazione del numero degli elettori tali da determinare differenze nel numero di elettori di diversi collegi uninominali superiori a quelle consentite dal comma 1, il Governo dispone una modifica della delimitazione dei collegi tale da ripristinare l'equilibrio richiesto.

8. 010.

Elio Vito, Bonino, Ciccionesere, Pannella, Rapagnà, Taradash.

Dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

ART. 8-bis.

(Elezioni del consiglio metropolitano).

1. Per l'elezione del consiglio metropolitano, ciascun elettore può esprimere due voti: il primo, per uno dei candidati presentati nel collegio uninominale in cui vota; il secondo, per una delle liste presentate nella città metropolitana.

2. In ciascuna scheda elettorale sono riportati, da un lato, i nomi e i cognomi dei candidati presentati nel collegio uninominale in cui si vota, e dall'altro, i simboli delle liste presentate nella città metropolitana.

3. In ciascuno dei collegi uninominali è proclamato eletto consigliere metropolitano il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

4. Per la determinazione del numero di consiglieri metropolitani eletti da ciascuna lista, si dividono le rispettive cifre elettorali, pari alla somma dei voti validi riportati da ciascuna lista in tutte le se-

zioni della città metropolitana, successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere con scrutinio di lista, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti eletti quanti sono i quozienti ad essa relativi compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, per cifre intere e decimali, il seggio è assegnato alla lista che ha la più alta cifra elettorale o, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

5. Stabilito il numero dei consiglieri attribuiti a ciascuna lista, l'ufficio elettorale comunale ordina i candidati di ciascuna lista in una graduatoria decrescente in base al numero delle preferenze attribuite a ciascuno di essi e procede alla determinazione e alla proclamazione degli eletti in base all'ordine di tale graduatoria.

ART. 8-ter.

(Delimitazione dei collegi uninominali).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede con apposito provvedimento alla definizione ed alla delimitazione su territorio di ciascuna città metropolitana di un numero di collegi elettorali uninominali pari al 60 per cento del numero dei membri del consiglio metropolitano, nonché alla suddivisione del territorio delle province in un numero di collegi uninominali pari al numero dei membri del consiglio provinciale relativi a ciascuna provincia. Ciascun collegio deve includere un numero equivalente di elettori ed avere continuità territoriale. In ogni caso, la differenza tra il numero di elettori iscritti alle sezioni del collegio più numeroso e il numero di elettori iscritti alle sezioni del collegio meno numeroso non può essere superiore al 10 per cento.

2. Qualora, in occasione delle successive revisioni delle liste elettorali metropolitane, si dovessero rilevare importanti movimenti di residenza o variazione del numero degli elettori tali da determinare differenze nel numero di elettori di diversi collegi uninominali superiori a quelle consentite dal comma 1, il Governo dispone una modifica della delimitazione dei collegi tale da ripristinare l'equilibrio richiesto.

8. 011.

Elio Vito, Bonino, Ciccionesere, Pannella, Rapagnà, Taradash.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento comunale ».

8. 02.

Nania, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

Il comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è abrogato.

8. 03.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano

Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel proprio seno un presidente ed un vice presidente ».

8. 04.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è sostituito dal seguente:

« Le regioni e le province autonome, con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 61 legge 8 giugno 1990, n. 142, e comunque entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano le modalità di

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1993

composizione ed elezione degli organi della comunità montana, prevedendo:

a) per il consiglio:

1) che sia eletto a suffragio universale, mediante voto diretto;

2) che il numero dei componenti del consiglio non superi quello previsto per i comuni di popolazione pari a quella della comunità;

3) che si costituiscano circoscrizioni elettorali in numero non superiore a quello dei consiglieri assegnati;

4) che a nessun comune sia assegnato un numero di circoscrizioni tale da consentire l'elezione di più di un sesto dei consiglieri;

b) per gli altri organi:

1) che il numero dei componenti dell'organo esecutivo non sia superiore al numero degli assessori previsto per i comuni di popolazione pari a quello della comunità;

2) che le modalità di elezione siano coerenti con quelle previste per gli altri enti locali ».

2. L'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 93 è abrogato.

8. 01.

Zarro, Caveri, Ferri, Ciampaglia, Grilli, Sanza, Di Laura Frattura, Margutti, Fabbri, Varriale.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Nei comuni indicati dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per l'elezione del presidente e dei consiglieri provinciali.

8. 08.

Carelli.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Soglia di rappresentanza).

1. Possono essere ammesse al riparto dei seggi in tutti i consigli comunali e provinciali le liste o i gruppi di candidati che abbiano raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

8. 09.

Tiscar.

ARTICOLO. 9.

Sopprimerlo.

* 9. 4.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sopprimerlo.

* 9. 6.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sopprimerlo.

* 9. 8.

Sterpa, Patuelli, Battistuzzi, Martucci, Marcucci, Dalla Via.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: « I comuni capoluoghi di provincia ed ».

9. 1.

Delfino.

Al comma 1, al capoverso, sopprimere il secondo periodo.

9. 7.

Tatarella, Tassi, Nania, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, al capoverso, secondo periodo sostituire la parola: sceglie con le seguenti: accogliendo l'esito di un referendum popolare propositivo fissa.

9. 2.

Lucio Magri, Brunetti, Cangemi.

Sopprimere il comma 2.

9. 3.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: Le norme vigenti, con le seguenti: Le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

9. 9. (nuova formulazione).

La Commissione.

ARTICOLO. 10.

Sopprimerlo.

10. 1.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 10. 2.

Sostituire la parola: prima con la seguente: dopo.

0. 10. 2. 1.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Sostituire la parola: prima con la seguente: contestualmente.

0. 10. 2. 2.

Maroni, Dosi, Luigi Rossi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le operazioni di scrutinio relative al sindaco e al presidente della provincia hanno luogo prima di quelle relative alla elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

10. 2.

Piscitello.

ARTICOLO. 11.

Sopprimerlo.

* 11. 6.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sopprimerlo.

* 11. 4.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1993

Al comma 1, capoverso 01, dopo le parole: presidente della provincia aggiungere le seguenti: e le rispettive giunte.

11. 3.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

Al comma 1, capoverso 01, sopprimere le parole: responsabili.

11. 7.

Nania, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, capoverso 01, sopprimere le parole: nell'ambito degli indirizzi generali approvati dai rispettivi consigli.

* 11. 1.

Gorgoni, Italice Santoro, Adolfo Battaglia, Pellicanò, Del Pennino, Bonomo, Bianchini, Sbarbati Carletti, Giuseppe Galasso, Paggini, Guglielmo Castagnetti, Ravaglia.

Al comma 1, capoverso 01, sopprimere le parole: nell'ambito degli indirizzi generali approvati dai rispettivi consigli.

* 11. 2.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

A comma 1, capoverso 01, sopprimere le parole: nell'ambito degli indirizzi generali approvati dai rispettivi consigli.

* 11. 5.

Piscitello.

A comma 1, capoverso 01, sopprimere le parole: nell'ambito degli indirizzi generali approvati dai rispettivi consigli.

* 11. 8.

Berselli, Nania, Tassi, Tatarella.

Al comma 1, capoverso 01, aggiungere, in fine, le parole: e ne assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa.

11. 9.

Nania, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano, Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Al comma 1, dopo il capoverso 01, aggiungere il seguente:

02. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

11. 12.

La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. L'articolo 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono aggiornati all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno, adeguandoli agli aumenti degli indici ISTAT, e sono liquidati d'ufficio dal segretario comunale o provinciale alla scadenza di ogni mese ».

11. 10.

Maroni, Dosi, Borghezio, Luigi Rossi.

SUBEMENDAMENTO
ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 11. 01.

Al capoverso, dopo le parole: impedimento aggiungere la seguente: temporaneo.

0. 11. 01. 1.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8. Il sindaco ed il presidente della provincia nel caso di impedimento sono sostituiti dai rispettivi vice sindaco e vice presidente ».

11. 01.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiungere le seguenti parole: « sentite le categorie interessate ».

11. 02.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « in caso di inosservanza degli obblighi » sono sostituite con le seguenti: « in caso di reiterata inosservanza degli obblighi ».

11. 03.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « in caso di inosservanza degli obblighi » sono sostituite con le seguenti: « in caso di protratta inosservanza degli obblighi non determinati da causa di forza maggiore ».

11. 04.

Tassi, Nania, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al comma 6 le parole: « prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della provincia prestano giuramento » sono sostituite con le seguenti: « prima di assumere le funzioni il

sindaco, il presidente della provincia ed i rispettivi assessori prestano giuramento.

11. 05.

Nania, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente comma:

« 8. Distintivo del presidente della provincia è la fascia Tricolore bordata di azzurro con lo stemma della Repubblica da portarsi intorno alla vita ».

11. 06.

Nania, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Fini, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 4 DICEMBRE 1992, N. 471, RECANTE INTERVENTI URGENTI
NELLE ZONE DELLE REGIONI LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA
ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE (1992)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, recante interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. È assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni:

a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergoggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea,

Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;

b) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Valbrevenna, ed in quelli individuati con delibera della giunta regionale ligure n. 4576 in data 8 ottobre 1992.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonché alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi;

b) all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi.

3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio e alla riparazione di danni al regime idraulico, causati dagli eventi alluvionali di cui al

comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria è autorizzata a rideterminare gli interventi e le relative priorità degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, per il triennio 1992-1994. La rideterminazione è comunicata entro venti giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al ministro dei lavori pubblici che provvede al trasferimento delle somme occorrenti.

4. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili ai sensi del presente decreto. Tali danni devono risultare da perizia asseverata o da certificazione rilasciata dal comune competente che i soggetti interessati sono tenuti a produrre unitamente alla attestazione o alla dichiarazione sostitutiva prevista dal successivo articolo 5.

5. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione di cui all'articolo 2 non può essere comunque superiore di cinque volte a quello del danno subito.

ARTICOLO 2.

1. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistano le condizioni previste nel comma 4 dell'articolo 1, residenti da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni indicati nel medesimo articolo 1, sono sospesi, a decorrere dal 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono esclusi dal be-

neficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ed all'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni di cui all'articolo 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nell'articolo 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, n. 4), del codice civile.

3. Ai sostituti d'imposta ed ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui all'articolo 1 le attività previste nel comma 2, che risultino danneggiate, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e

delle ritenute indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 22 settembre 1992, prestavano la loro opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti di imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai contributi ed alle ritenute relativi ai dipendenti che, alla data indicata nel comma 3, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.

ARTICOLO 3.

1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sospesi dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993 a norma dell'articolo 2, possono essere eseguiti fino al 5 aprile 1993 dai contribuenti di cui al medesimo articolo 2.

2. I contribuenti indicati nell'articolo 2, tenuti successivamente alla data del 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 22 settembre 1992 al 31 dicembre 1992 e nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1993 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1°

gennaio al 31 marzo 1993. L'imposta non versata per effetto della sospensione deve essere corrisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale cui si riferiscono le operazioni. Il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, scadente nel periodo di sospensione, è fissato al 10 aprile 1993.

3. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti nel periodo di sospensione previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sono prorogati di mesi tre; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'articolo 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1992; il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, può essere effettuato fino al 15 aprile 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento, dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5 del medesimo articolo 7. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di aprile 1993, separando quelle operate nel 1992 da quelle operate nel 1993.

ARTICOLO 4.

1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospen-

sioni di cui agli articoli 2 e 3, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, avverrà, senza aggravii di interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di giugno 1993 in cinque rate.

2. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

3. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente decreto.

4. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 maggio 1993.

ARTICOLO 5.

1. Per fruire dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4, i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano avvalersi della sospensione, certificato di residenza, con attestazione del comune competente, dalla quale risulti che l'interessato possedeva la residenza nel comune stesso da data anteriore al 22 settembre 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

2. I soggetti residenti altrove, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili, devono produrre, a ciascun ente creditore e per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti lo svolgimento, nei comuni di cui all'articolo 1, dell'attività industriale, commerciale, artigiana, agri-

cola, turistica, della pesca e dei servizi e dalla quale risulti altresì che le obbligazioni, il cui adempimento si intende differire, afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

3. In ogni caso le certificazioni e le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione, che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi, da presentarsi in allegato alle dichiarazioni annuali ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dei sostituti di imposta.

4. Tutti gli atti, istanze, certificazioni e documenti relativi ai benefici di cui al presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altro tributo, nonché da diritti e spese.

ARTICOLO 6.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 sono sospesi, nel periodo 22 settembre - 31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 22 settembre 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il

periodo che va dal 22 settembre al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

ARTICOLO 7.

1. I soggetti che hanno goduto nel periodo della vigenza del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, di benefici, relativi a versamenti o ad adempimenti, non più spettanti per effetto di quanto disposto con il presente decreto, devono effettuare i predetti versamenti ed adempimenti entro il 20 dicembre 1992 senza corrispondenza di interessi ed applicazione di sanzioni.

2. I soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 1, provvedono a riversare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.

ARTICOLO 8.

1. Salve le provvidenze di cui all'articolo 9, è assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, nei limiti di lire 5 miliardi per quelle agricole e di lire 25 miliardi per le attività industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca.

2. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del presidente della regione Liguria, previa delibera della giunta regionale, che determina criteri, entità, forme, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

ARTICOLO 9.

1. A favore delle aziende agricole situate nei comuni di cui all'articolo 1 pos-

sono essere concesse le provvidenze ed applicate le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca aventi impianti nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono alternative a quelle previste dall'articolo 8 nei limiti delle disponibilità ivi indicate.

ARTICOLO 10.

1. I benefici di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992, sono concessi unicamente ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre-ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo e Pisa ed in quelli individuati dalla Giunta regionale toscana con delibera in data 9 novembre 1992. I soggetti interessati devono produrre una perizia asseverata o una certificazione rilasciata dal comune competente attestante la sussistenza di tali danni, unitamente alla attestazione e alla dichiarazione sostitutiva prevista nell'articolo 5 della richiamata ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione non può essere, comunque, superiore di cinque volte a quello del danno subito.

2. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistono le condizioni previste nel comma 1, residenti da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni indicati nel medesimo comma 1, sono sospesi, a decorrere dal 31 ottobre 1992 e fino al 30 aprile 1993:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei

dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, e all'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni di cui al comma 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 2 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nel comma 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'articolo 2195, n. 4), del codice civile.

4. Ai sostituti d'imposta e ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui al comma 1 le attività previste nel comma 3, che risultino danneggiate, si

applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicati nelle lettere a) e b) del comma 2, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti di imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai contributi e alle ritenute relativi ai lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.

6. Restano valide, limitatamente ai soggetti indicati al comma 1 e subordinatamente alla sussistenza delle condizioni previste nel medesimo comma, le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, con esclusione del comma 3, e 6 dell'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992; si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5.

7. I soggetti di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, che hanno usufruito dei benefici relativi a versamenti ed adempimenti non più spettanti per effetto delle modificazioni introdotte dal presente decreto, devono effettuare i predetti versamenti ed adempimenti entro il giorno 20 dicembre 1992 senza corresponsione di interessi e applicazione di sanzioni.

8. I soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 7 provvedono a riversare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.

ARTICOLO 11.

1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione

degli articoli 1 e 8 si provvede: quanto a lire 42 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 22 miliardi l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota » e per lire 20 miliardi l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepo pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi »; quanto a lire 48 miliardi, a lire 5 miliardi ed a lire 5 miliardi, mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7733, 8172 e 8317 del medesimo stato di previsione,

intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa.

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 2 a 7 e dell'articolo 10, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTI-
COLI 8 E 10 DEL DECRETO-LEGGE,
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 60 miliardi.

Conseguentemente, allo stesso comma 1, sostituire le parole da: straordinario fino alla fine del comma con le seguenti: a sostegno delle attività produttive, nei limiti di lire 10 miliardi per quelle agricole e di lire 50 miliardi per le attività industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca.

8. 1.

Formenti, Brambilla, Aimone
Prina, Oreste Rossi, Bertotti.

ART. 10.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli stessi benefici vanno accordati anche ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di giugno 1992 nel comune e nella provincia di Lucca.

10. 1.

Marcucci.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 21 gennaio 1993.**

Artioli, Bonsignore, Casini Carlo, Caveri, Costa Raffaele, Cresco, d'Aquino, de Luca, De Paoli, De Simone, Forlani, Gottardo, Lo Porto, Madaudo, Malvestio, Paissan, Patuelli, Riggio, Rocchetta, Sacconi, Salvadori, Spini, Widmann.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Azzolini, Bonsignore, Giorgio Carta, Casini Carlo, Caveri, Raffaele Costa, Cresco, de Luca, De Paoli, De Simone, Forlani, Gottardo, Lo Porto, Madaudo, Paissan, Patuelli, Riggio, Rocchetta, Sacconi, Salvadori, Spini, Widmann.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 20 gennaio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FORTUNATO: « Modifiche alle leggi 8 novembre 1956, n. 1327, e 8 ottobre 1984, n. 693, in materia di concessione della medaglia Mauriziana » (2137);

D'AMATO: « Modifiche all'articolo 140 del codice di procedura civile, concernente l'irreperibilità o il rifiuto di ricevere la copia, nonché all'articolo 157 del codice di procedura penale, concernente la prima notificazione all'imputato non detenuto » (2138);

BODRATO ed altri: « Istituzione dell'elenco dei fornitori delle amministrazioni pubbliche, degli appaltatori di opere

pubbliche e dei concessionari di opere e servizi pubblici » (2139);

THALER AUSSERHOFER ed altri: « Modifiche alla legge 12 aprile 1973, n. 256, recante norme sul bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata » (2142).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VAIRO: « Nuove norme in tema di concussione ambientale e di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione » (2143);

SANESE ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, in materia di vendita a peso netto delle merci » (2146);

STRADA e **VIGNERI:** « Istituzione del libretto personale per la semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni » (2147).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge **RAFFAELLI** ed altri: « Revisione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige » (1886) (*annunziata nella seduta del 16 novembre 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Bertotti e Fronza Crepaz.

La proposta di legge **BASSOLINO:** « Nuova disciplina dell'orario di lavoro »

(414) (annunziata nella seduta del 30 aprile 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Ghezzi, Pizzinato, Rebecchi, Mussi, Turco, Angius, Innocenti, Sanna, Larizza, Castagnola, Marri, Di Pietro, Petrocelli, Melilla, Prevosto, Giannotti.

Annunzio di disegni di legge.

In data 20 gennaio 1993 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dai ministri del tesoro e delle finanze:

« Disposizioni in materia di ampliamento del mercato mobiliare » (2140);

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991 » (2141).

In data odierna è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro dei lavori pubblici:

« Legge-quadro sui lavori pubblici » (2145).

Saranno stampati e distribuiti.

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Nella seduta del 18 settembre 1992 è stata assegnata alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, con il parere della II, della V, della VIII, della X e della XI Commissione, la proposta di legge n. 1107 (*urgenza*).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza primaria della stessa I Commissione permanente (Affari costituzionali), con il parere della V, della VIII e della XI Commissione, la proposta di legge d'iniziativa dei deputati ELIO VITO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di affidamento dell'esecuzione di opere pubbliche e della fornitura di beni e servizi mediante appalti e concessioni » (1334) (*urgenza*), attualmente assegnata alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente, e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Sostituzione di un membro della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il Presidente ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Luigi Negri in sostituzione del deputato Umberto Bossi, dimissionario.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato DE LUCA per il reato di cui all'articolo 595, primo e secondo comma, del codice penale (diffamazione aggravata) (doc. IV, n. 167);

contro il deputato FERRAUTO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 480 dello stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati e in autorizzazioni amministrative) (doc. IV, n. 168);

contro il deputato GOTTARDO per il reato di cui agli articoli 7, secondo e terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 169);

contro il deputato FINI per il reato di cui all'articolo 595, secondo e terzo comma (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 170);

contro il deputato CALINI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, n. 1, e 595 dello stesso codice (diffamazione continuata e aggravata) (doc. IV, n. 171);

contro il deputato URSO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura penale — nel reato di cui agli articoli 81, 112 e 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato e aggravato) (doc. IV, n. 172);

contro il deputato FERRAUTO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 323 e 479 dello stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e abuso d'ufficio); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 323 dello stesso codice (abuso d'ufficio) (doc. IV, n. 173).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 5 gennaio 1993, copia della sentenza n. 1 del 18 dicembre

1992 (doc. VII, n. 171), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale della legge della regione Abruzzo riapprovata dal consiglio regionale della stessa regione il 18 giugno 1992 e recante "Ricostruzione dei comuni di Arischia e Paganica" »;

con lettera in data 19 gennaio 1993, copia della sentenza n. 5 del 12 gennaio 1993 (doc. VII, n. 173), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) nella parte in cui stabilisce che la decisione della commissione tributaria, divenuta definitiva, fa stato nel processo penale per il reato previsto dall'articolo 50, primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 2 del 18 dicembre 1992 (doc. VII, n. 172), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 86, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Liguria »;

n. 6 del 12 gennaio 1993 (doc. VII, n. 174), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato approvare il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, senza aver promosso, ai fini della localizzazione degli impianti, l'intesa con le province autonome di Bolzano e Trento ai sensi

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1993

dell'articolo 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e conseguentemente annulla detto piano ed il relativo decreto di approvazione nella parte relativa al territorio delle province autonome di Bolzano e di Trento »;

n. 7 del 12 gennaio 1993 (doc. VII, n. 175), con la quale ha dichiarato:

1) « non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 61, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ("Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986, n. 657"), nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'articolo 2749, primo comma, del codice civile, il compenso di riscossione coattiva ivi stabilito, sollevata in riferimento agli articoli 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino »;

2) « non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2749, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al concessionario del servizio riscossione tributi ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sollevata dalla stessa ordinanza, in riferimento agli articoli 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione »;

n. 8 del 12 gennaio 1993 (doc. VII, n. 176), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, primo comma, 2, primo comma, e 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), dell'articolo 31 della tariffa, parte prima, Alle-

gato A dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge finanziaria 1991), in riferimento agli articoli 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53 della Costituzione, sollevata dal pretore di Roma »;

n. 9 del 12 gennaio 1993 (doc. VII, n. 177), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli articoli 113 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza con ordinanza il 16 marzo 1992 »;

n. 10 del 12 gennaio 1993 (doc. VII, n. 178), con la quale ha dichiarato:

1) « non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal pretore di Torino, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nei confronti dell'articolo 555, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione nella lingua da lui compresa »;

2) « non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal tribunale di Milano, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del combinato disposto formato dall'articolo 456, secondo comma, del codice di procedura penale e dell'articolo 458, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso contemplato dall'articolo 456, secondo comma, del codice di procedura penale, comprensivo dell'indicazione del termine entro cui richiedere il

giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 171);

alla II Commissione (doc. VII, n. 178);

alla VI Commissione (doc. VII, nn. 173, 176 e 177);

alla IX Commissione (doc. VII, n. 172);

alla II e alla VI Commissione (doc. VII, n. 175);

alla I e alla VII Commissione (doc. VII, n. 174);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

Trasmissione dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, con lettera in data 16 gennaio 1993, ha trasmesso copia di una risoluzione in materia di trattenimento in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età, approvata dal Consiglio stesso nella seduta del 14 gennaio 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Annunzio di mozioni, di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S p A*

**ALA11-121
Lire 1500**